

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, riunita a Roma il 23 gennaio 2008, nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito ai ricorso trattati, le decisioni di cui si riportano le motivazioni:

**1. RICORSO TARANTO SPORT s.r.l. AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 1, LETT. a), C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO L.P.S.C CHE HA IRROGATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA TARANTO-MASSESE DELL'11.11.2007 E L'OBBLIGO DELLA DISPUTA DI DIECI GARE EFFETTIVE CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI (Del. G.S. della L.P.S.C Com. Uff. 108/C del 8 gennaio 2008).**

Con atto dell'11 gennaio 2008 la società Taranto Sport s.r.l. preannunciava ricorso avverso la decisione con cui il precedente 8 gennaio il Giudice sportivo presso la L.P.S.C aveva ad essa inflitto la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese della relativa gara interna disputata l'11 novembre 2007 nonché di infliggere alla medesima società la sanzione consistente nell'obbligo di disputare 10 gare effettive con il settore dello stadio denominato Curva Nord privo di spettatori.

La decisione di cui veniva preannunciata l'impugnazione, mentre affermava che la natura del procedimento che si svolge davanti al Giudice sportivo è tale da qualificare lo stesso come svolgentesi in assenza di contraddittorio, nel merito rilevava che dagli atti ufficiali, gli unici valutabili in tale sede ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 2, e 35 Codice di Giustizia Sportiva, appariva accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei sostenitori del Taranto cui consegue la responsabilità della società, solo attenuata per effetto della dissociazione chiaramente manifestata da sostenitori della medesima società collocati in settori dello stadio diversi da quelli nel quale si erano verificati gli incidenti che poi avevano portato alla sospensione della gara nel secondo tempo di gioco. In particolare, la decisione poneva in rilievo che la responsabilità della società, in quanto scaturente da comportamenti sostanzialmente omissivi, appariva più prossima alla responsabilità diretta piuttosto che a quella oggettiva.

Con atto trasmesso per fax il 22 gennaio 2008 la società Taranto Sport s.r.l. inviava i motivi a sostegno del preannunciato reclamo.

In sostanza la reclamante deduceva:

1) che la decisione impugnata si era limitata a riproporre gli argomenti già utilizzati nella precedente pronuncia del 13 novembre 2007, annullata con decisione di questa Corte del 5 dicembre successivo in ragione della mancata acquisizione del reclamo pronunciato dalla medesima società in pendenza della decisione del Giudice sportivo, ciò che avrebbe determinato la violazione dei principi del giusto processo che garantiscono la pienezza del contraddittorio e il concreto diritto alla difesa oltre che ponendo le premesse per l'adozione di una decisione contraddittoria sul reclamo stesso rispetto a quella oggetto della precedente impugnazione. In particolare, la reclamante denunciava il mancato esame del materiale probatorio da essa prodotto nel corso della rinnovazione del giudizio, che possiederebbe attitudine a dar luogo ad una diversa ricostruzione dei fatti;

2) la erronea pretermissione della disposizione di cui all'art. 17, comma 4, ult. cpv., C.G.S. applicabile al caso di specie, che avrebbe permesso di ritenere ricorrenti circostanze di carattere eccezionale, sì da pervenire ad una pronuncia di annullamento della gara, con previsione della sua ripetizione. In particolare, le circostanze eccezionali sarebbero state le medesime – legate ad un evento letale che aveva colpito la mattina del giorno della gara in altra parte d'Italia un sostenitore di diversa squadra calcistica – che avevano portato alla sospensione della gara di Serie A Atalanta-Milan rispetto alla quale il Giudice sportivo, pur irrogando a carico della società ospitante la sanzione, limitata nel tempo, dell'obbligo di disputare tutte le gare interne con la inibizione agli spettatori del settore dello stadio nel quale erano accaduti gli incidenti rilevanti, aveva disposto la ripetizione a porte chiuse della gara stessa. Nel rilevare la disomogeneità di trattamento sanzionatorio nei due casi, la reclamante poneva in rilievo, sia la esclusiva riferibilità degli incidenti a quote di spettatori del tutto privi di interesse all'evento sportivo, e solo mossi dall'intento di precludere lo svolgimento della gara, sia la riconducibilità della sospensione della stessa per motivi di ordine pubblico unicamente apprezzati dal responsabile del relativo servizio, sia la maggior gravità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori dell'Atalanta nell'altra gara di cui si è detto;

3) il difetto di imputabilità ad essa dei comportamenti violenti dei propri sostenitori, alla stregua del concorso delle attenuanti ravvisabili nella completa ed incondizionata collaborazione con gli ufficiali di gara e con le forze dell'ordine nonché nella condotta encomiabile e dissenziente (rispetto agli episodi di violenza) tenuti dalla netta maggioranza dei propri sostenitori e dalla concreta ed efficace opera di prevenzione svolta dalla società. Ciò avrebbe dovuto, ad avviso della reclamante, escluderne la responsabilità per effetto della applicazione dell'art. 13 C.G.S. comma 1, prima parte, così, peraltro, essendosi determinato un evidente discostamento da principi e pronunce precedenti, espressamente menzionati nell'atto di impugnazione.

In conclusione, la reclamante chiedeva alla Corte a Sezioni Unite – cui il procedimento veniva assegnato dal Presidente per la obiettiva rilevanza delle questioni trattate e per risolvere una possibile antinomia tra giudicati – di annullare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e di disporre la ripetizione e, altresì, di caducare e, in subordine, mitigare, la concorrente punizione dell'obbligo di disputa di dieci gare con uso circoscritto dei settori dello stadio.

Al reclamo resisteva con memoria la U.S. Massese 1919 che, in particolare, eccepiva: 1) l'inammissibilità per tardività del reclamo avversario; 2) il difetto di presupposto per l'applicazione dell'art. 17 più volte citato; 3) l'infondatezza nel merito dell'impugnazione.

Nel corso dell'udienza di discussione i rappresentanti delle parti illustravano oralmente le proprie difese.

## Motivi della decisione

Va, in primo luogo, dichiara la tempestività, e conseguente ammissibilità, del reclamo di cui si è preannunciata la proposizione nel termine che qui rileva, e di cui sono stati inviati i motivi a sostegno all'interno del periodo decorrente dalla ricezione degli atti del procedimento da parte della stessa società reclamante, secondo le disposizioni dell'art. 37, C.G.S..

Va, altresì, posto nel necessario rilievo che il dovuto effetto conseguente alla precedente decisione di queste Sezioni Unite del 5 dicembre 2007 è quello dell'obbligo di riesame da parte del giudice di primo grado. Esso è stato adeguatamente assolto con la nuova pronuncia di merito, della cui impugnazione oggi si tratta, che ha assunto come fondamento gli atti risultanti dalla confluenza tanto di quelli, ufficiali, di gara quanto di quelli che, oggi, su iniziativa della reclamante, concorrono a formare il fascicolo d'ufficio. Né ad incrinare questa conclusione può certamente porsi la espressa, mancata menzione di taluno degli atti da parte del primo giudice, in quanto in senso contrario potrebbe esclusivamente giovare la positiva prova che la pronuncia, in tutto o in parte, fosse basata su circostanze incompatibili o contrastanti con quelle acquisite al fascicolo processuale: ma tale prova è del tutto carente nella fattispecie.

Ciò premesso, la fondamentale questione sottoposta all'esame di questo collegio riguarda la determinazione dei criteri volti all'applicazione della sanzione irrogabile con riferimento alla gara in esame.

La decisione impugnata ha proceduto alla sostanziale applicazione del comma 1 dell'art. 17, C.G.S., alla stregua delle risultanze acquisite agli atti, che qualificano il comportamento dei sostenitori della società reclamante, impeditivo della prosecuzione della gara a partire dal 13° minuto del secondo tempo, di cui è stata ritenuta oggettivamente responsabile la società.

Da questa impostazione il primo giudice ha fatto discendere, con riferimento all'intervento sanzionatorio relativo alla disputa della gara, la punizione di cui al comma 1, citato, consistente nella perdita della gara con il punteggio di 0-3; a carico della società è stata, poi, imposta la sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), consistente nell'obbligo di disputare dieci gare effettive con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Entrambe le sanzioni sono, a propria volta, il risultato della valutazione, in senso attenuativo della responsabilità della società, appalesata dalla dissociazione chiaramente manifestata da suoi sostenitori posizionati in altri settori dello stadio.

Alla luce di queste circostanze, nonché degli articolati ma sostanzialmente omogenei ed unitari motivi di impugnazione, la delibazione che attende questa Corte si riduce alla verifica della sostituibilità della norma incriminatrice e sanzionatoria applicata dal primo giudice con quella posta dall'ultimo periodo del comma 4, del medesimo articolo 17, che attribuisce agli organi della giustizia sportiva, nel ricorso di circostanze di carattere eccezionale, di disporre l'annullamento e la ripetizione della gara, in luogo della sanzione di cui al comma 1.

La reclamante basa il proprio ragionamento impugnatorio su un precedente reso per altra gara (Atalanta-Milan) relativamente alla quale il giudice competente ha disposto la ripetizione a porte chiuse, facendo applicazione, quanto alla sanzione inerente alla disputa della gara stessa, dell'ultimo periodo del comma 4 oggi invocato dalla società Taranto.

Ciò premesso la Corte osserva, da un canto, che non può ritenersi omogenea o comunque utilmente comparabile la situazione di fatto registratasi nello stadio di Bergamo e quella che ebbe luogo nello stadio di Taranto, per la brevità della durata degli incidenti che preclusero in via praticamente immediata perfino l'inizio effettivo della gara ed apparvero sin dal principio collegati alla morte del giovane sostenitore accaduta in Toscana. A differenza, quanto alla gara in esame, risulta che essa poté svolgersi per circa due terzi della sua durata e fu interrotta, dopo un apprezzabilmente lungo lasso di tempo rispetto alla percezione, da parte dei sostenitori, della notizia della morte del giovane, ciò che rende più tenue il legame genetico tra l'evento luttuoso e la manifestazione di protesta violenta ai fini della possibilità di svolgimento della gara.

D'altro canto, è da rilevare in punto di diritto e decisamente che, ad avviso della Corte, le circostanze di carattere eccezionale, che possono prevenire l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, non possono in linea di principio consistere o identificarsi nei medesimi comportamenti violenti riferibili ai sostenitori della società, quale che ne possa essere l'origine, putativa o dichiarata. Se questo, infatti, fosse lo spirito della norma vi sarebbe da dedurre che essa dovrebbe portare alla concreta e costante disapplicazione della norma principale di cui al comma 1, dell'art. 17. Ogni manifestazione sportiva potrebbe, infatti, essere, secondo una logica difensiva, interpretata come viziata da una particolare atmosfera emotiva capace di influire sul comportamento del pubblico e di costituirne efficiente causa di violenza (si potrebbe, infatti, indirizzare il ragionamento all'ipotesi di gare tra società della medesima città o provincia o portatrici di antica rivalità sportiva, e così via all'infinito). Nel caso di specie, la terribile violenza che ha connotato il comportamento dei sostenitori del Taranto non ha avuto, ai fini dell'impedita prosecuzione della gara, né carattere di immediatezza, né carattere ininterrotto dal momento dell'inizio della gara stessa, ma è stata attraversata da un considerevole intervallo di tempo che oggettivamente è servito a rompere il nesso di continuità che è stato valorizzato in altro contesto.

A questa stregua, è evidente che applicare al caso di specie una sanzione che di fatto porterebbe ad ignorare le responsabilità individuali e diffuse dei sostenitori della società reclamante vorrebbe dire trasformare in circostanze esterne e non soggettivamente imputabili (quali sono le circostanze di carattere eccezionale di cui si discute) condotte violente, abusive, intimidatorie e come tali apprezzate dai responsabili dell'ordine pubblico e recepite negli atti ufficiali di gara.

Appare, pertanto, ineccepibile la pronuncia del primo giudice quanto alla applicazione del comma 1 dell'art 17, preclusiva di quella dell'ultimo periodo del successivo comma 4.

Quanto, poi, alla sanzione a carico della società, appare congrua, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti posti in essere ed accertati, in necessario bilanciamento con la dissociazione posta in essere da sostenitori della reclamante presenti in altre parti dello stadio (circostanza attenuante che trae la propria legittimazione dal generale potere di valutazione delle circostanze della fattispecie previsto dal comma 1, dell'art. 16 C.G.S.), la sanzione di sei gare complessive di campionato da disputarsi con il divieto di utilizzazione del settore dello stadio denominato "Curva Nord".

Ed invero, la sanzione così rideterminata appare meglio conforme ai fatti posti in essere; alla circostanza che l'interruzione della gara dal punto di vista tecnico sia stata preceduta da un provvedimento di ordine pubblico, ed al dispiegarsi di azioni positivamente rivolte all'emarginazione dei settori più retri dei propri sostenitori poste in essere dalla società reclamante.

Limitatamente a questa statuizione di rideterminazione della sanzione inflitta alla società va riformata la decisione impugnata, con conseguente conferma di tutti gli altri capi.

Va disposta la restituzione della tassa.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale, in parziale accoglimento del reclamo, ridetermina in sei giornate complessive le gare di Campionato per le quali vige l'obbligo di disputare le stesse con il settore dello stadio denominato "Curva Nord" privo di spettatori. Conferma nel resto la decisione impugnata.

Ordina la restituzione della tassa.

## **2. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. SALVATORE MARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.8.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell' 13.12.2007).**

### **Fatti del procedimento**

Il sig. Salvatore Marano, con atto in data 27 dicembre 2007, spedito a mezzo fax il 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31 agosto 2008 inflittagli con delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, comunicatogli il 20 dicembre 2007.

Il provvedimento impugnato è stato reso all'esito del procedimento instaurato su "deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di: .... Salvatore Marano, osservatore arbitrale, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per avere, in concorso con l'A.A. Andrea Consolo" – del pari contestualmente deferito – "posto in essere in data 24 aprile 2005 una condotta finalizzata alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del Campionato di Serie C, relativamente alla posizione dell'A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell'A.I.A.".

La decisione gravata – dopo avere affermato "che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti" dell'incolpato e degli altri inquisiti "risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall'Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)" – ha precisato che risulta "accertato ....., che l'osservatore Marano, in concorso con il Consolo, poneva in essere comportamenti attinenti alla valutazione dell'osservatore arbitrale concernente l'assistente Sergio De Santis che vanno considerati come idonei a violare i principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 CGS ed all'art. 37, comma 2 (oggi 40, comma 3 lett. c) Regolamento AIA e ad arrecare grave pregiudizio al buon nome ed all'immagine dell'AIA".

L'appellante, con l'atto di gravame - dopo avere confermato che il 24 aprile 2005 era stato "contattato telefonicamente dall'a.a. Andrea Consolo", amico da oltre un decennio, il quale gli aveva chiesto se poteva "conoscere l'esito della valutazione espressa dal sig. Ferlito (osservatore arbitrale per la gara oggetto del procedimento *de quo*) nei confronti dell'assistente arbitrale Sergio De Santis" - ha dichiarato di avere risposto "di non conoscere" detto osservatore, ma di avere rapporti quotidiani con l'appartenente alla stessa sezione del Ferlito, il sig. Pino Napoli, e di avere, quindi, telefonato a quest'ultimo, che - però - disse di non conoscerlo.

Pertanto, secondo l'appellante, quando fu richiamato dal Consolo, gli disse "che De Santis era andato bene, solo per non deludere le sue attese", onde ha respinto la conclusione della Commissione Disciplinare Nazionale di avere "tentato di modificare o alterare la valutazione dell'assistente Sergio De Santis" - violando in tal modo "i canoni di lealtà, trasparenza o rettitudine, che sono i principi ispiratori dell'appartenenza alla A.I.A.", essendosi invece limitato a telefonare "ad altri (Pino Napoli), per conoscere a scopo del tutto informativo l'esito di una prestazione" su richiesta del Consolo.

Dopo avere richiamato le dichiarazioni rese al riguardo dal sig. Pino Napoli, ed avere ribadito la sua "assoluta genuinità e coerenza di comportamenti, ...e la ... assoluta estraneità ai fatti" e di non avere "giammai concorso o tentato di modificare la valutazione avuta da Sergio De Santis", l'appellante ha chiesto di venire "assolto da ogni addebito, per non aver commesso il fatto".

L'appellante, con nota del 22 gennaio 2008, ha giustificato la sua assenza, rimettendosi "al giudizio della Corte".

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all'udienza del 23 gennaio 2007, udita la relazione del Vice Procuratore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, - il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del gravame, per l'inosservanza del termine di cui all'art. 37, 1° comma, C.G.S. - si è, quindi, riservata di decidere.

### **Motivi della decisione**

Il gravame è irricevibile, perché proposto con atto spedito a mezzo fax il 29 dicembre 2007, ovvero nove giorni dopo il 20 dicembre 2007, data nella quale era avvenuta la comunicazione all'appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, contenente il provvedimento oggetto del presente giudizio, attestata dall'avviso di ricevimento.

Appare palese, quindi, l'inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 37, 1° comma, lett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione del Comunicato Ufficiale all'interessato).

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**3. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 1, E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. CONSOLO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2008 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.D.N. Com. Uff. n.20/CDN dell' 13.12.2007).**

**Fatti del procedimento**

Il dott. Andrea Consolo, con atto in data 27 dicembre 2007, spedito a mezzo raccomandata a.r. del 28 dicembre 2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30 aprile 2008 inflittagli con delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, come da Comunicato Ufficiale n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, comunicatagli il 19 dicembre 2007.

Il provvedimento impugnato è stato reso all'esito del procedimento instaurato su "deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 agosto 2007 nei confronti di: Andrea Consolo, assistente arbitro, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e all'art. 37, comma 2, lett. b) del Regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 40, comma 3 lett. c) del vigente Regolamento AIA, per aver posto in essere una condotta finalizzata, attraverso contatti telefonici avvenuti in data 24 aprile 2005, con gli associati Massimo De Santis e Salvatore Marano, alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale della gara Gela-Ragusa del campionato di serie C, relativamente alla posizione dell'A.A. Sergio De Santis, con ciò violando i principi di lealtà, correttezza, probità e trasparenza di cui alle norme sopraindicate, con la circostanza aggravante del pregiudizio derivato, per la notorietà dei fatti, al buon nome ed alla immagine dell'A.I.A.".

La decisione gravata – dopo avere affermato “che i comportamenti che hanno condotto ai deferimenti” dell'incolpato e degli altri inquisiti “risultano comprovati dalla attività investigativa effettuata dall'Ufficio Indagini per approfondire gli esiti degli accertamenti della Procura della Repubblica di Napoli (Proc. Penale 43915/02 RG NR)” – ha precisato che risulta “accertato, in effetti, che l'assistente Consolo, in accoglimento di una richiesta indebita del collega Massimo De Santis, poneva in essere comportamenti finalizzati alla rivelazione ed alla modificazione della valutazione dell'osservatore arbitrale concernente l'assistente Sergio De Santis”.

L'appellante, con l'atto di gravame, ha denunciato “la nullità della sentenza in quanto la commissione di disciplina non ha tenuto conto del legittimo impedimento del sottoscritto, che, in quanto medico ospedaliero, il giorno 13.12.07, giorno della convocazione, era di turno di guardia presso l'azienda ospedaliera Policlinico di Messina (turno di guardia dalle ore 14.00 del 13 c.m. alle ore 09.00 del giorno seguente), come peraltro tempestivamente segnalato con raccomandata del 5.12.07”, così precludendogli “ogni possibilità di difesa”.

Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Commissione disciplinare non avrebbe tenuto conto del rilievo che egli aveva formalizzato “in data 21 agosto 2007 le proprie dimissioni, anche se non accettate” e – pur essendo “vero ... che l'art. 51 lett. a dell'A.I.A. prevede che le dimissioni debbono essere accettate” – avrebbe “omesso di valutare che la norma generale di cui all'art. 16 dello statuto federale prevede espressamente che a seguito di dimissioni non è richiesta alcuna forma di accettazione e pertanto bisogna certamente rifarsi alla norma principale e non già a quella secondaria che certamente va corretta”.

Il ricorrente, con nota del 22 gennaio 2008, ha trasmesso certificazione attestante che il giorno 13 dicembre 2007 – giorno della sua convocazione innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale – era di guardia presso il Policlinico di Messina.

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all'udienza del 23 gennaio 2007, udita la relazione del Vice Pro-curatore Federale, dott. Gioacchino Tornatore, – il quale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità ed inammissibilità del gravame, per l'inosservanza del termine di cui all'art. 37, 1° comma, C.G.S. e per la mancata comunicazione dello stesso alla Procura Federale, prescritta dall'art. 33, 5° comma, C.G.S. – si è, quindi, riservata di decidere.

### **Motivi della decisione**

Il gravame è irricevibile, perché proposto con atto spedito a mezzo plico raccomandato con a.r. il 28 dicembre 2007, ovvero nove giorni dopo il 19 dicembre 2007, data nella quale era avvenuta la comunicazione all'appellante del C.U. n. 20/CDN del 13 dicembre 2007, contenente il provvedimento oggetto del presente giudizio, attestata dall'avviso di ricevimento.

L'art. 37, 1° comma, lett. a) C.G.S. fissa in sette giorni dalla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale e, se necessaria, dalla diretta comunicazione del Comunicato Ufficiale all'interessato, onde – nel caso di specie – detto termine scadeva il 26 dicembre 2007, prorogato al 27 dicembre 2007, primo giorno successivo non festivo.

Appare palese, quindi, l'inosservanza del termine di decadenza fissato dalla norma ora citata, con conseguente irricevibilità del medesimo.

Peraltro, è stata omessa la tempestiva comunicazione dell'atto di gravame alla Procura Federale, controparte del procedimento, ai sensi dell'art. 33, 5° comma, C.G.S., con conseguente inammissibilità dello stesso.

### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Nella composizione con i Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Salvatore MEZZACAPO, Dott. Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI, Avv. Carmine VOLPE; Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato, in merito al ricorso trattato, la decisione di cui si riporta la motivazione:

**4. RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DAL SIG. STEFANO TITOMANLIO AI SENSI ART. 39, C.G.S., AVVERSO LA DECISIONE ASSUNTA DALLA CORTE FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA CONFERMA DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE AD ANNI TRE INFLITTA IN PRIMO GRADO A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 6, C.G.S. (Com. Uff. 7/Cf del 1.09.2006).**

Sulla scorta di relazione dell'Ufficio Indagini, con atto dell'8 agosto 2006 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, l'odierno ricorrente (assistente arbitrale) alla Commissione d'Appello Federale per condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo – Salernitana del 14



maggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa, e consistenti in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana, con l'aggravante dell'effettiva alterazione dello svolgimento della gara.

In esito all'istruttoria dibattimentale, la C.A.F., con decisione del 14 agosto 2006, pubblicata nel C.U. 6/C del successivo 16 agosto, dichiarava la responsabilità del deferito in relazione all'incolpazione ascritta ed esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 6, comma 6 Codice di Giustizia Sportiva infliggeva al sig. Stefano Titomanlio la sanzione della inibizione di tre anni. Ad avviso dei primi giudici, risultava comprovato il compimento da parte del Titomanlio di atti diretti ad alterare lo svolgimento della partita Arezzo – Salernitana.

Contro la decisione della C.A.F. il Titomanlio ha dunque proposto impugnazione innanzi alla Corte Federale deducendo l'insussistenza dell'illecito attribuitogli.

La Corte Federale ha, con decisione assunta nella riunione del 25/26 agosto 2006 (dispositivo pubblicato sul C.U. del 26 agosto 2006 e motivazioni pubblicate sul C.U. del 1° settembre 2006), confermato la decisione dei primi giudici con specifico riguardo alla sanzione della inibizione per anni tre inflitta al Titomanlio.

Con l'atto in esame, il sig. Stefano Titomanlio, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ostellari, propone dunque istanza di revocazione e revisione avverso la citata decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006.

Il ricorso per revocazione si fonda sulla asserita sopravvenienza, dopo la decisione oggetto della richiesta di revocazione, di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

Il riferimento, nello specifico, è dunque all'ipotesi di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del C.G.S.

Ai sensi della disposizione richiamata, infatti, *“tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti...se...sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”*.

I “fatti nuovi” di cui è questione sono rappresentati dalle dichiarazioni, rese al difensore dell'odierno ricorrente in sede di investigazioni difensive da questi condotte con riguardo al procedimento penale che vede imputato il ricorrente medesimo, da Biasutto Massimo (assistente arbitrale di serie A – B), Serena Tarcisio (Presidente del Comitato regionale arbitri Veneto) e Alban Giuseppe (Componente del Comitato regionale arbitri Veneto). Le dichiarazioni rese sono state documentate dalla difesa del Titomanlio mediante le verbalizzazioni, ex art. 391 c.p.p., effettuate in data 22 e 27 novembre 2007.

Nell'argomentare logico del ricorrente, le prodotte dichiarazioni comproverebbero che il Titomanlio non ha commesso alcun illecito, nemmeno tentato.

E sulle dette dichiarazioni è dunque fondato, rappresentando esse “fatti nuovi” ai sensi del citato art. 39 C.G.S., il presente ricorso per revocazione della decisione della Corte Federale del 25/26 agosto 2006, che si conclude con la richiesta di proscioglimento del Titomanlio da ogni addebito.

Alla odierna riunione sono intervenuti argomentando le rispettive posizioni il difensore del Titomanlio ed il rappresentante della Procura Federale.

Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Giova preliminarmente ricordare che la decisione dei primi giudici ha ritenuto che la prova della responsabilità del Titomanlio in relazione all'illecito sportivo posto in essere con riguardo alla ricordata gara di campionato fosse stata pienamente raggiunta in virtù di quanto emerge dall'intercettazione del colloquio telefonico tra il Titomanlio ed il sig. Meani, dirigente della società A.C. Milan con la qualifica di addetto agli arbitri, svoltosi l'indomani della partita.

In sede di appello, la Corte Federale ha osservato che *“la conversazione telefonica tra Titomanlio e Meani è pienamente dimostrativa della sussistenza dell'illecito loro ascritto..”*e che *“le dichiarazioni di Titomanlio appaiono spontanee e genuine, ignorando egli le intercettazioni in corso e non provano che egli – peraltro in assenza di movente – abbia mentito a Meani”*.

In sostanza, sia i primi giudici che la Corte Federale fondano le proprie decisioni sui contenuti, ritenuti inequivoci, della telefonata intercorsa tra il ricorrente ed il Meani.

Senonchè, i cd. “fatti nuovi” allegati dal ricorrente, non possono tecnicamente considerarsi tali.

Innanzitutto, non sono “fatti” bensì nuove prove che dovrebbero “smontare” quelle telefoniche poste a base della condanna.

Inoltre non possono considerarsi neanche “nuovi” poiché questi cd. fatti avrebbero ben potuto essere testimoniati in epoca precedente alla decisione della Corte Federale.

Al di là del segnalato profilo temporale, occorre anche rilevare come le dichiarazioni portate a sostegno del ricorso per revocazione non introducono neppure *“fatti decisivi”*, quali debbono logicamente essere i fatti nuovi se si vuole con la loro deduzione veder revocata una decisione inappellabile. Le circostanze conclamate nelle ricordate dichiarazioni, infatti, non risultano fornire la prova diretta dei fatti principali di causa. La prova di questi rimane incontestabilmente rinvenibile negli elementi su cui si è fondata la contestata decisione, e cioè in via pressocchè esclusiva nell'intercettazione telefonica di cui sopra.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso per revocazione in esame.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Federale dichiara la inammissibilità del ricorso e ordina l'incameramento della relativa tassa.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giancarlo Coraggio)

**Publicato in Roma il 31 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
(Sig. Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE  
(Dott. Giancarlo Abete)